



## Schema di D.Lgs attuativo dell'art. 11 della legge n. 124/2015

### “Riforma della dirigenza pubblica”

#### Atto del Governo n. 328

#### Emendamenti

##### Emendamento all'articolo 2 (Modifiche all'art. 13 del D.Lgs n. 165 del 2001)

- **Comma 1 lettera a) (Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale)**

dopo le parole incarico dirigenziale sono aggiunte le seguenti parole: “coerente con la professionalità acquisita”

##### Relazione illustrativa

Lo schema di D.Lgs all'art. 2 comma 5 prevede che “in ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali, per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate dal Regolamento di cui all'art. 28sexies”. Coerentemente con tale norma è necessario che gli incarichi dirigenziali siano conferiti ai dirigenti dei ruoli tenendo conto delle specifiche professionalità possedute da ciascuno.

##### Emendamento all'articolo 2 (Modifiche all'art. 13 del D.Lgs n. 165 del 2001)

- **Comma 1 lettera b) Art 13bis (Sistema della dirigenza pubblica)**

dopo (di seguito “Ruoli della dirigenza) è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun ruolo è articolato in sezioni regionali”.

### Relazione illustrativa

Le ragioni per cui è opportuno introdurre le sezioni regionali dei ruoli sono due.

La prima è che il ruolo unico dei dirigenti regionali, non autogestito dalle Regioni, ma organizzato come quello statale sotto il medesimo Dipartimento per la Funzione Pubblica contrasta con il potere ordinamentale riconosciuto costituzionalmente alle stesse, né può trascurarsi la differenza tra Regioni ordinarie e a statuto speciale, accentuata dalla recente riforma costituzionale.

La seconda è che le sezioni regionali possono da una parte agevolare il governo centralizzato dei fabbisogni e dall'altra consentire alle amministrazioni di definire la propria programmazione delle assunzioni in autonomia.

### **Emendamento all'articolo 3 (Modifiche agli articoli 28 e 28bis del D.Lgs n. 165 del 2001)**

- **Comma 5 lettera b)**

dopo come funzionari sono aggiunte le parole *della carriera dirigenziale*

### Relazione illustrativa

L'accesso alla dirigenza unica è previsto per corso-concorso selettivo di formazione e per concorso, fermo restando l'art. 19 bis comma 4 del D.Lgs 165/2001.

Il comma 5, lettera b) dell'art. 3 prevede che **i vincitori del corso-concorso saranno ammessi in servizio come funzionari per 3 anni presso le Amministrazioni** in cui sono stati banditi i posti e tale periodo può essere ridotto perfino ad un anno in presenza di requisiti particolari: ai vincitori saranno attribuiti incarichi dirigenziali temporanei per la durata del suddetto periodo.

Non si evincono dalla disciplina le motivazioni che giustifichino l'inquadramento del vincitore del corso-concorso come funzionario se allo stesso vengono attribuiti "incarichi dirigenziali temporanei" rispetto al vincitore del concorso che viene, invece, assunto come dirigente. A parte tutte le riserve sul "come" avverrà la riduzione del periodo (requisiti), se non si specifica almeno **"funzionario della carriera dirigenziale"** non si comprende quale trattamento giuridico - economico spetterà al **suddetto "funzionario"**, che una volta era inquadrato nella carriera direttiva, (ora presente solo nelle amministrazioni "escluse", da questa riforma), poiché per il personale di altre aree e/o comparti privatizzati, esistono i cosiddetti livelli funzionali che, relativamente agli incarichi ex direttivi, sono numericamente tre, con mansioni e trattamento economico differente.

L'articolo 52 del D.Lgs n. 165 del 2001 è chiaro nel disciplinare le mansioni del pubblico dipendente: *“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”*.

La definizione di **funzionario della carriera dirigenziale** è, dunque, corretta perché non eccede la legge delega ed è coerente con l'aspettativa del vincitore che è inserito in un percorso di carriera dirigenziale.

<b>Emendamento all'art. 4, (Modifiche all'articolo 19 del D.Lgs n. 165 del 2001- Commissioni per la dirigenza pubblica)</b>
---

#### **PRINCIPALE**

- **Il comma 1** è sostituito dal seguente *E' istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotata di una propria struttura.*
- **Il comma 3** è sostituito dal seguente *“la Commissione è organo collegiale composto da nove membri di cui sette scelti con procedure ad evidenza pubblica dal Dipartimento della Funzione Pubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato e due dirigenti eletti tra gli appartenenti al Ruolo della dirigenza statale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità per le elezioni dei dirigenti pubblici appartenenti al ruolo della dirigenza statale”*.
- **Al comma 4** sono soppresse le parole *“di cui al terzo periodo del comma 3”*
- **Il comma 5** è sostituito dal seguente: *“La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall'elezione dei dirigenti eletti tra gli appartenenti al Ruolo della dirigenza statale”*.
- **Il comma 8** è sostituito dal seguente:

“Con la relativa intesa di cui all’articolo13bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti regionali La Commissione è organo collegiale composto da nove membri di cui cinque scelti con procedure ad evidenza pubblica dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, due componenti sono nominati con-intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell’amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità e due componenti eletti tra i dirigenti appartenenti al Ruolo dei dirigenti regionali. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7”.

- **Il comma 9** è sostituito dal seguente:

“Con la relativa intesa di cui all’articolo13bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale che svolge le funzioni di cui al comma 5, per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti locali. La Commissione è organo collegiale composto da nove membri di cui cinque scelti con procedure ad evidenza pubblica dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato, Due componenti della Commissione sono nominati con-intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell’amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione e due componenti eletti tra i dirigenti appartenenti al Ruolo dei dirigenti locali. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7”.

## **IN SUBORDINE**

- **Il comma 1** è sostituito dal seguente:

“E’ istituita la Commissione per la dirigenza statale. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotata di una propria struttura articolata in Sottocommissioni. I componenti delle Sottocommissioni provvisti della necessaria qualificazione professionale saranno individuati con procedure ad evidenza pubblica dal Dipartimento ella Funzione Pubblica e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla

Commissione è riservata, in via esclusiva, la definizione sentito il Dipartimento della funzione pubblica, dei criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali”.

- **Il Comma 2** è sostituito dal seguente:

“Le Sottocommissioni di cui al comma 1 in particolare:

- a) nominano le commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 28ter, comma 5; verificano il rispetto dei criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali definiti dalla Commissione;
- b) accertano l’effettiva adozione e il concreto utilizzo di sistemi di valutazione omogenei al fine del conferimento e della revoca degli incarichi;
- c) procedono alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, secondo le previsioni dell’articolo 19ter;
- d) effettuano la valutazione di congruità successiva delle scelte effettuate dalle amministrazioni per gli altri incarichi;
- e) esprimono parere sui provvedimenti di cui all'articolo 21;
- f) esprimono parere, obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta”.

- **Al comma 3**

le parole da sette membri sono sostituite da nove membri

dopo nel settore pubblico o privato” sono aggiunte le seguenti parole “e due dirigenti pubblici eletti tra gli appartenenti al Ruolo della dirigenza statale”

dopo le competenti Commissioni parlamentari è aggiunto il seguente periodo “Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità per le elezioni dei dirigenti pubblici appartenenti al ruolo della dirigenza statale”.

- **Il Comma 4** è sostituito dal seguente: “I componenti della Commissione di cui al terzo periodo del comma 3 e quelli delle Sottocommissioni non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti, e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della commissione. I componenti della Commissione di cui al terzo periodo del comma 3 e quelli delle Sottocommissioni durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso per i componenti delle Sottocommissioni".

- **Il comma 5** è sostituito dal seguente:

"La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall'elezione del dirigente eletto tra gli appartenenti al Ruolo della dirigenza statale".

- **Il comma 6** è sostituito dal seguente:

"In sede di prima applicazione, la Commissione definisce i criteri di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla di insediamento

- **Al comma 8**

Dopo Commissione sono inserite le seguenti parole "composta da nove membri".

Il periodo "Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con-intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7". è sostituito dal seguente: "Due componenti della Commissione sono nominati con-intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione regionale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità e due componenti sono eletti tra i dirigenti appartenenti al Ruolo dei dirigenti regionali. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7".

- **Al comma 9**

Dopo Commissione sono inserite le seguenti parole "composta da nove membri".

Il periodo "Gli altri due componenti della Commissione sono nominati con-intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7" è sostituito dal seguente: "Due componenti della Commissione sono nominati con-intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, scelti tra i titolari di incarichi di vertice dell'amministrazione locale in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità e due componenti sono eletti tra i dirigenti appartenenti al Ruolo dei dirigenti locali. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7".

### Relazione illustrativa

Le Commissioni una per ogni ruolo della dirigenza pubblica individuate dal decreto sono autorevoli, ma hanno compiti talmente ampi e impegnativi che avranno difficoltà ad espletarli in quanto cinque componenti sono titolari di importanti ed impegnative cariche istituzionali. Si ravvisa inoltre in merito a ciò **un eccesso di delega**, in quanto la legge delega n. 124/15 all'art. 11, lettera b) non contempla componenti di diritto, ma “l'istituzione di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurare l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi”.

Si propongono in merito all'art. 4 dello schema di decreto due emendamenti, il principale prevede che i componenti della Commissione siano scelti con procedure ad evidenza pubblica dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il secondo contempla di riservare alla Commissione la sola definizione dei criteri generali e di dotarla di una struttura che si articola in Sottocommissioni (i cui componenti sono individuati con procedure trasparenti) alle quali viene affidata la gestione e la verifica delle valutazioni comparative.

In entrambi i casi si propone che le Commissioni siano integrate con due dirigenti pubblici eletti tra gli appartenenti ai ruoli, ciò risponde all'esigenza di garanzia della categoria, in quanto l'attribuzione alle suddette Commissioni sia dei compiti di selezione per il conferimento degli incarichi, sia dei compiti del soppresso Comitato dei Garanti che attualmente valuta la responsabilità dirigenziale dei dirigenti implica un accentramento di poteri decisori inammissibile.

Si prevede, infine, un compenso per i componenti delle sottocommissioni, in quanto non è fattibile che svolgano un'attività così gravosa a titolo gratuito o nei ritagli di tempo.

<b>Emendamento all'art. 4 nella parte in cui introduce l'art. 19ter Procedura per il conferimento degli incarichi</b>
---

- **Al comma 2**

Dopo 19bis sono inserite le seguenti parole che tengano conto dell'esperienza maturata dal dirigente in relazione all'incarico da conferire.

- **Al comma 5**

Le parole “la relativa Commissione” sono sostituite da “la relativa Sottocommissione”  
E' soppressa la parola “medesima”

Le parole “nell’ambito dei cinque candidati selezionati dalla Commissione” sono sostituite dalle parole “nell’ambito dei cinque candidati selezionati dalla relativa Sottocommissione”

Dopo suddetta la parola “Commissione” è sostituita da “Sottocommissione”

- **Al comma 6**

La parola “Commissione” è sostituita da “Sottocommissione”.

Relazione illustrativa

Per ciascun incarico dirigenziale da conferire devono essere previsti requisiti professionali precisi, è necessario che siano contemplati criteri di comparazione della professionalità, trasparenti ed oggettivi ed efficaci meccanismi di verifica, che contrastino il rischio, che la politica prevalga sul merito. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla disciplina degli incarichi dirigenziali ed ha in merito enunciato due principi importanti:

- uno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attività gestoria la quale, pur tenendo conto dell’indirizzo politico, è vincolata nell’azione al “servizio esclusivo della Nazione”, ai sensi dell’art. 98 Cost.,
- la chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione persegue la finalità di consentire al dirigente generale di espletare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Le altre modifiche proposte sono coerenti con l’introduzione delle Sottocommissioni proposte al punto precedente.

<b>Emendamento all’art. 5 Modifiche all’articolo 21 del D.Lgs n. 165 del 2001</b>
---

- **Comma 1 lettera a)** dopo le parole struttura di appartenenza sono eliminate le seguenti parole: “riscontrabile anche da rilevazioni esterne” dopo imputabile la parola alla dirigenza è sostituita “al dirigente”.

Relazione illustrativa

L’art. 5 dello schema di D.Lgs si pone in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per “indeterminatezza” nella parte in cui consente la rilevabilità di una valutazione negativa da parte di imprecisate “strutture esterne”, posto che ad oggi i soli organismi preposti per legge a



tale verifica sono gli O.I.V. (per la valutazione dei dirigenti di livello generale) o i Dirigenti generali (per la valutazione dei dirigenti di livello non generale).

<b>Emendamento all'art. 7 Modifiche all'articolo 23bis del D.Lgs n. 165 del 2001</b>
--

- **Modifiche all'art 7 che introduce l'art 23ter Dirigenti privi di incarico**
- **Il Comma 1** è sostituito dal seguente “Alla scadenza di ogni incarico il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. Il dirigente privo di incarico resta a disposizione dell'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, assicura la presenza in servizio ed ha diritto al trattamento economico fondamentale. I dirigenti privi di incarico hanno l'obbligo di partecipare, nel corso di ciascun anno, ad almeno cinque procedure comparative di avviso pubblico di cui all'articolo 19ter, per le quali abbiano i requisiti. Il dirigente privo di incarico con valutazione positiva ha diritto al conferimento dello stesso, prioritariamente nella stessa amministrazione presso la quale assicura la presenza in servizio, se sussistono all'interno della stessa posizioni dirigenziali vacanti e per le quali possiede i requisiti professionali richiesti”.

**Al secondo comma**

Le parole decorso un anno sono sostituite da “decorsi 90 giorni”.

E' soppresso l'ultimo periodo “In ogni caso, il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di funzioni dirigenziali”.

**Il quarto comma è sostituito dal seguente** Ai dirigenti privi di incarico viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, il trattamento economico fondamentale. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove, ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico dirigenziale, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

**Al quinto comma** le parole decorso un anno sono sostituite “decorsi due anni” e sono aggiunte le parole “fermo restando quanto previsto dal comma 4”.

**Il sesto comma** è così sostituito “E' istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo a garanzia dei

dirigenti privi di incarico, in esubero per processi di riorganizzazione da finanziare anche con le economie della retribuzione di risultato dei dirigenti”.

E' aggiunto il **settimo comma** “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali”.

### Relazione illustrativa

Per i dirigenti privi di incarico, la previsione del collocamento in disponibilità e la decadenza dal ruolo unico, collide totalmente con i principi affermati dalla Corte costituzionale secondo cui un meccanismo di cessazione automatica, *ex lege* e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione: in particolare, con il principio di buon andamento, con i principi di efficienza e di efficacia, con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, con il principio del giusto procedimento.

**La Corte di Cassazione nella recente sentenza del 20 giugno 2016, n. 12678** afferma altresì:

- *Deve anche affermarsi che nella nuova disciplina della dirigenza pubblica l'Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale.*
- *Un siffatto illimitato potere discrezionale deve ritenersi escluso dalla disciplina di legge, regolamentare, e di contrattazione collettiva, applicabile ratione temporis.*
- *La Costituzione riconosce nel lavoro un«diritto», che impegna la Repubblica a promuovere le condizioni di effettività di siffatto diritto, (art. 4, co. 1, Cost.), e al contempo, ne tutela la formazione e l'elevazione professionale, per tal via anche garantendo a ciascun cittadino di concorrere al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, c. 2 Cost.).*
- *Va anche osservato che l'attività negoziale della P.A., nella gestione dei rapporti di lavoro, incontra vincoli ulteriori, rispetto a quelli che incombono sul datore di lavoro privato.*
- *Essa, infatti, deve essere finalizzata all'attuazione dell'art. 97 della Costituzione, oggetto di espresso richiamo e specificazione nell'art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993.*
- *I principi di trasparenza e di buona amministrazione, affermati dall'art. 97 Cost., perimetrano, fortemente limitandola, l'ampiezza e la discrezionalità dell'azione negoziale della P.A. datrice di lavoro, la quale non può, pertanto, lasciare, immotivatamente ed*

*ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale perché, in tal caso, la sua azione sarebbe in contrasto con l'interesse di tutti i cittadini a non sopportare spese prive di ragione e ad avere, invece, un' azione amministrativa improntata a canoni di efficienza, di trasparenza e di imparzialità, anche nella scelta delle persone chiamate a svolgere le funzioni dirigenziali, strategiche per un'azione amministrativa professionale, efficiente, trasparente ed imparziale.*

Si propone, infine, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per i dirigenti privi di incarico in esubero per processi di riorganizzazione.

#### **Emendamento all'art. 8, comma 1 Modifiche all'art. 24 del D.Lgs n. 165 del 2001**

**Il comma 2 è così sostituito** *“I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono il rapporto percentuale fra il trattamento economico accessorio e quello fondamentale in rapporto alla tipologia degli incarichi Il trattamento economico accessorio costituisce almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.”.*

#### Relazione illustrativa

La norma contemplata dallo schema di decreto legislativo configura un eccesso di delega e la violazione degli articoli 3 e 39 della Costituzione in quanto la parte economica della disciplina della dirigenza è rimessa alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva.

#### **Emendamento all'art. 9 Modifiche all'articolo 27 del D.Lgs n. 165 del 2001**

- **Modifiche all'art. 9 che introduce l'art. 27-bis (Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali”.**
  - **Comma 1** le parole comma 6 sono sostituite da comma 5 e dopo le parole “dallo statuto o dai regolamenti dell'ente” è inserito il seguente periodo “la nomina è disposta dal capo dell'amministrazione”.
  - **Dopo il comma 5, introdurre i seguenti commi**
- 6.** “La Commissione per la dirigenza locale definisce i criteri generali inerenti i requisiti professionali ed i criteri di scelta per l'incarico di dirigente apicale negli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) individuazione dei titoli di studio e requisiti culturali richiesti secondo criteri di adeguatezza e coerenza con ciascuna delle funzioni tipiche del dirigente apicale;
- b) definizione del livello delle competenze ed esperienze professionali richieste graduando i requisiti in rapporto alle diverse fasce dimensionali degli enti, prevedendo altresì i relativi percorsi formativi e selettivi;
- c) definizione dei criteri generali cui attenersi nell'ambito della preselezione di cui all'art. 19ter, comma 5, per la comparazione dei requisiti e delle competenze di cui alle lettere a) e b), assicurandone la trasparenza ed adeguatezza in rapporto alle diverse dimensioni degli enti;
7. In aggiunta ai requisiti e criteri generali definiti dalla Commissione ai sensi del comma precedente, le singole Amministrazioni possono richiedere il possesso di ulteriori requisiti professionali comunque riconducibili ad una o più delle funzioni tipiche del dirigente apicale, indicando i relativi criteri di scelta. In tale ipotesi la Commissione competente, in sede di preselezione, tiene conto di tali requisiti e criteri successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti generali”.

#### Relazione illustrativa

La modifica al comma 1 è determinata dal fatto che dal decreto si evince che il dirigente apicale è un incarico di livello dirigenziale generale, a tale incarico deve allora applicarsi la disciplina sulla nomina prevista per tale tipologia di incarichi dirigenziali. La natura di incarico di vertice per il dirigente apicale è indiscutibile anche per gli enti di minori dimensioni. Tale assunto deriva dalla previsione che in tutti gli enti, e quindi anche appunto in quelli di minori dimensioni, l'incarico cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi.

La necessità di introdurre i commi 6 e 7 è determinata, invece, dal fatto che lo schema di decreto non indica i requisiti professionali specifici correlati alle funzioni tipiche dell'incarico di dirigente apicale. Il dirigente apicale è l'unica nuova figura dirigenziale introdotta dalla Legge Delega, con funzioni tipiche ed obbligatoria in tutti gli enti locali. E' quindi una figura di sistema che svolgerà la propria funzione non solo in termini di attuazione del programma, ma anche di coordinamento amministrativo e controllo della legalità. Solo una volta definito a priori un sistema di requisiti generali i singoli enti potranno individuare requisiti aggiuntivi per l'incarico, per commisurare la professionalità del dirigente apicale anche alle specifiche esigenze dell'ente stesso, requisiti che dovranno essere collegati all'esercizio delle funzioni tipiche del dirigente apicale.

## Emendamento all'art. 10 Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali

- **Comma 2** sono soppresse le parole “nei limiti delle dotazioni organiche” e sostituite dalle parole “extra dotazione organica”
- **Dopo il comma 6** aggiungere il seguente **comma 7**  
*7. “Fino alla definizione dei criteri e requisiti di cui all’art. 27bis, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e comunque per un periodo non superiore alla durata del regime transitorio di cui al comma precedente, la Commissione applica in via provvisoria la disciplina di cui alla classificazione degli enti, alle fasce professionali e al sistema di carriera di cui al previgente ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, adeguando, ai fini della nomina a dirigente apicale dei soggetti già iscritti all’albo dei segretari nella fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, la soglia di abitanti della classe iniziale a quella per la quale è previsto l’obbligo di esercizio della funzione di direzione in via associata”.*

### Relazione illustrativa

L’articolo 10 comma 2 prevede che i segretari sono assunti dalle Amministrazioni che conferiscono loro incarichi “nei limiti della dotazione organica”. Tale disposizione non è corretta in quanto i Segretari non hanno mai avuto un posto in dotazione organica negli Enti locali, poiché il loro rapporto di lavoro è sempre stato incardinato presso il Ministero dell’Interno, poi a far data dal 1997 presso l’Agenzia dei Segretari e nel relativo Albo Nazionale, e poi dal 2010 nuovamente presso il Ministero e sempre nell’Albo Nazionale.

Negli Enti locali la figura del Segretario è obbligatoria per legge, ma si attinge dall’Albo nazionale, senza che sia previsto un posto in dotazione organica: è cioè una figura extra dotazione organica, obbligatoria, che instaura il solo rapporto di servizio, e non di lavoro con l’ente locale.

E’ necessaria l’introduzione del comma 7 in quanto al momento della costituzione effettiva dei Ruoli la figura del Segretario è abolita ed è soppresso il relativo Albo. Tale momento potrebbe non coincidere con la completa definizione ed entrata in funzione a regime dei nuovi requisiti professionali per il conferimento dell’incarico di Dirigente Apicale per cui è opportuna

l'introduzione di una norma di salvaguardia che eviti il possibile verificarsi di una condizione di assoluta incertezza su quali siano le condizioni per la nomina.

**Emendamento all'art. 11, comma 1, lettera c)**

- Alla lettera ii) che introduce all'articolo 17, comma 1 del D.Lgs n. 165 del 2001, la lettera *eter* sono soppresse le seguenti parole “ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico”.

Relazione illustrativa

L'art. 11 lettera m) della legge delega con riferimento alla responsabilità dei dirigenti prevede: “*riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi*”.

Lo schema di D.Lgs appare viziato da eccesso di delega, ma è contestualmente omissivo di un organico riordino della responsabilità dirigenziale. Nell'attuale assetto ordinamentale i dirigenti già rispondono per responsabilità amministrativa connessa ai propri atti gestionali, con la norma sopraesposta si introduce un'esimente ampia per gli organi politici in contrasto con i principi costituzionali. Il legislatore non può compiere scelte che irragionevolmente siano in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.